



Decreto Interministeriale del 23/04/2001

**Titolo del provvedimento:**

Determinazione della misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio ai sensi dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'esercizio 2001, da ogni impresa iscritta e annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 01/06/2001**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, così come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge n. 488/1999 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 47 della legge n. 488/1999;

Visto il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto in particolare il comma 4), lettera d), dell'art. 18 della legge n. 580/1993 così come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, che stabilisce che nei primi due anni di applicazione della norma l'importo del diritto annuale non potrà comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 488/1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione di registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;

Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

**art. 1**

Determinazione della misura del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio.

**Testo: in vigore dal 01/06/2001**

1. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio per ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2001, e' determinata applicando le disposizioni del presente decreto.

**art. 2**

Diritto annuale delle imprese iscritte o annotate dalla serie speciale del registro delle imprese.

**Testo: in vigore dal 01/06/2001**

1. Per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale e' dovuto nella misura fissa di L. 152.000.

2. Per le imprese con ragione di societa' semplice, non agricola, il diritto annuale e' dovuto nella misura di L. 276.000.

**art. 3**

Determinazione del diritto annuale.

**Testo: in vigore dal 01/06/2001**

1. Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese il diritto annuale e' determinato applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato da lire	a lire	Aliquote
-	1.000.000.000	L. 742.000 (misura fissa)
1.000.000.001	5.000.000.000	0,040%
5.000.000.001	20.000.000.000	0,035%
20.000.000.001	50.000.000.000	0,025%
50.000.000.001	100.000.000.000	0,015%
100.000.000.001	200.000.000.000	0,010%
200.000.000.001	500.000.000.000	0,005%
500.000.000.001		0,005% fino ad un massimo di L. 150.000.000

2. In via transitoria per lo stesso anno 2001, nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1:

a) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla deliberazione 2 dicembre 1999 della Conferenza unificata, concernente la determinazione del diritto annuale per l'anno 2000;

b) siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla predetta deliberazione maggiorato del 6%;

c) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000 maggiorato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contenute nella tabella di cui al comma 1.

**art. 4**

Interpretazione del termine "fatturato" di cui all'art. 17, comma 1, L. 23 dicembre 1999 n. 488.

**Testo: in vigore dal 01/06/2001**

1. Il termine "fatturato" di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 488/1999 deve intendersi come segue:

a) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

b) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

c) per le societa' e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

d) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;

2. Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nel corso dell'anno 2001, successivamente all'esazione ordinaria dell'esercizio in corso versano, al momento dell'iscrizione, il diritto annuale come stabilito al comma 2, dell'art. 3, che precede.

3. Le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

**art. 5**

Imprese che esercitano attivita' economica attraverso le unita' locali.

**Testo: in vigore dal 01/06/2001**

1. Per le imprese che esercitano attivita' economica anche attraverso le unita' locali deve essere versato, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unita' locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale col arrotondamento alle L. 1.000 superiori, fino ad un massimo di L. 200.000.

2. Per le unita' locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, deve essere versato per ciascuna di esse in favore delle camere di commercio ove ha sede l'unita' locale un diritto annuale pari a L. 212.000.

3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

**art. 6**

Versamento del diritto annuale.

**Testo: in vigore dal 01/06/2001**

1. Il diritto annuale e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

**Decreto Interministeriale del 23/04/2001**

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'apertura di contabilita' speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.

3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.

**art. 7**

Quota del diritto annuale da riservare al fondo perequativo.

**Testo: in vigore dal 01/06/2001**

1. Con successivo decreto saranno stabiliti la quota del diritto annuale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580/1993 e i relativi criteri e modalita' di ripartizione.

**art. 8**

Versamento del diritto annuale per le imprese iscritte dal 1 novembre al 31 dicembre 2000.

**Testo: in vigore dal 01/06/2001**

1. Per le imprese che si sono iscritte dal 1 novembre al 31 dicembre 2000, per il versamento del diritto annuale relativo all'anno 2000, continuano ad essere applicate la normativa e le modalita' di riscossione di cui alla citata deliberazione della Conferenza unificata 2 dicembre 1999, con versamento da effettuare entro la stessa scadenza stabilita per il pagamento del diritto annuale per l'anno 2001.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.